



Per il Ministero dell'Ambiente

Alla gentile attenzione di Sergio Costa e di Tullio Berlinghi

Qui di seguito si riportano altre considerazioni in merito all'immunità penale, ai vizi della gara e al processo di partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

## Immunità penale

L'immunità penale confligge non solo con la Costituzione ma anche con il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

L'articolo 67 comma 4 del TFUE sancisce: "L'Unione facilita l'accesso alla giustizia".

E la recente Comunicazione della Commissione Europea sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (28.4.2017) sottolinea il diritto di accesso alla giustizia in campo ambientale delle ONG.

Tenendo conto che ben 42 esposti alla Procura di Taranto, scritti e presentati da associazioni ambientaliste e sindacati (presentati dal 2014 a oggi), rischiano di essere archiviati per via dell'immunità penale, riteniamo di enorme importanza che il Ministero dell'Ambiente si adoperi attivamente affinché l'immunità penale sancita dai precedenti governi venga tolta di mezzo.

Mentre l'Unione Europea tende con la propria azione normativa ad estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale, l'Italia viceversa restringe tale accesso compiendo una preclusione illegittima.

Dato che l'immunità penale è la garanzia suprema della procedura di vendita, riteniamo che la ragione di interesse pubblico per cui è necessario invalidare la gara di vendita dell'ILVA - in quanto viziata alla radice - sia la garanzia dell'immunità penale all'acquirente.

## Vizi della gara per gli aspetti ambientali

La gara per la vendita dell'ILVA ha lasciato all'acquirente la possibilità di scrivere il piano ambientale che - benché vagliato a posteriori da una commissione di esperti nominata dal governo - costituisce una grave anomalia della procedura ambientale che deve fissare a priori gli standard ambientali a protezione della salute, al fine di evitare effetti inaccettabili, ragion per cui deve essere la mano pubblica a definire in anticipo gli obiettivi del piano ambientale. Non è ammissibile che il piano ambientale rientri nella gara e nel sistema di punteggio e di eventuale rilancio, dovendo essere il piano ambientale uguale per tutti i concorrenti e fissato in anticipo. Il piano ambientale - non è da escludere - potrebbe essere così esigente e oneroso da scoraggiare la partecipazione alla gara. Vi sono gare che vanno

deserte per mancanza di interesse. Ma - al fine di creare l'interesse - il precedente governo con questa gara ha lasciato al buon cuore dei partecipanti la definizione degli standard del piano ambientale. Questo è inammissibile.

## Partecipazione ai processi decisionali

L'articolo 8 della Convenzione di Aarhus ("Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale") stabilisce quanto segue:

*"Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e **quando tutte le alternative sono ancora praticabili**, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente".*

Pertanto chiediamo che la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali circa il futuro dell'ILVA siano effettivi e non formali e non siano il semplice suggello formale a decisioni già prese.

Chiediamo che il governo presenti, fra le alternative praticabili, un **programma di riconversione** a seguito del fermo dei quegli impianti dell'ILVA che risultano sotto sequestro penale e pericolosi per l'ambiente e la salute umana.

Alessandro Marescotti  
Presidente di PeaceLink

29/8/2018